

Patto di integrità in materia di affidamento e gestione di lavori, servizi e forniture

LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEGLI
UFFICI LAORE DI NURAXINIEDDU E SANTA GIUSTA CIG 9456644D7D

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Agenzia.....	3
Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia Laore.....	4
Art. 4 - Violazione del Patto di integrità.....	5
Art. 5 - Efficacia del Patto di integrità.....	6

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità, in analogia con quanto previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/16 del 16 giugno 2015, è lo strumento che l'Agenzia regionale Laore Sardegna adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno all'Agenzia, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. n. 50/2016.
2. Il patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'Agenzia Laore Sardegna, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara indette dall'Agenzia e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del presente Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, al rispetto del quale sono tenuti i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Agenzia.

Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Agenzia

1. L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara di non intrattenere e di non aver intrattenuto, negli ultimi tre anni, alcun tipo di rapporto, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, in qualunque modo retribuiti o a titolo gratuito, con dipendenti dell'Agenzia Laore Sardegna coinvolti nella gestione della specifica procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;
 - e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- f) si impegna a segnalare per iscritto all'Agenzia Laore qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - g) si impegna a segnalare per iscritto all'Agenzia Laore qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Agenzia o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia stessa;
 - h) si impegna, qualora i fatti di cui alle precedenti lettere f) e g) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - i) si impegna a rispettare e a far rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto compatibili, ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
 - j) si impegna a non stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Agenzia, in procedimenti che abbiano riguardato l'operatore economico, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con Laore Sardegna, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia Laore

1. L'Agenzia Laore Sardegna:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qualsiasi tentativo illecito, da parte di terzi, di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia stessa;

- f) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia stessa;
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
 - i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione una dichiarazione con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e, in particolare, di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - i. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - ii. soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - iii. soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - iv. enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - v. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L'Agenzia Laore si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 - Violazione del Patto di integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dall'Agenzia Laore per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
1. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio da parte dell'Agenzia, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
2. L'Agenzia individua le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

3. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d), e) del presente Patto, è sempre disposta, a cura del Servizio appaltante, l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che il Servizio appaltante, con apposita determinazione, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da Laore Sardegna per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
4. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui all'art. 2 c. 1, lettere a), b), c), d), e), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dall'Agenzia per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
6. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano anche il coinvolgimento del Servizio appaltante, le stesse saranno accertate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e le sanzioni saranno applicate dal Direttore Generale dell'Agenzia.

Art. 5 - Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità.

Luogo e data

L'operatore economico

L'Agenzia Laore Sardegna